



Città di Lentini
Provincia di Siracusa

***REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.***

(Art.125 del D. lgs n. 163/2006 - DPR n. 207/2010)

Allegato alla deliberazione C.C. n. 50 del 17/09/2012



**REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI.**

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma secondo periodo e 118, primo e secondo comma della Costituzione e degli artt. 3 comma 4 e 7 del D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per disciplinare modalità limiti e procedure esecutive per l'acquisizione in economia di lavori , fornitura di beni e prestazione di servizi.
2. Con il presente regolamento in applicazione dell'art.1 comma 1 della L.R. n. 12/2001, che recepisce con modifiche il D. Lgs n. 163/2006 ed il DP.R. n.207/2010 per tutte le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi e visto il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011 n.12. Titolo I – capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni"(pubblicato sulla G.U.R.S. n. 7 del 17/02/2012 Suppl. ord. n.1) ; si disciplina il sistema degli affidamenti in economia di cui all'art.125 del D. Lgs. n. 163/2006 di cui prima, d'ora in poi denominato " il Codice" all'interno del presente regolamento, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art.97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento nonché nel rispetto delle previsioni di cui al Protocollo di legalità di cui alla deliberazione del Giunta Municipale n.15/2008.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi , si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
5. Tutti gli importi previsti nel presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
6. Il Comune di Lentini dovrà istituire , entro 12 mesi dall'approvazione del suddetto regolamento , l'"Albo degli operatori economici di fiducia per l'acquisizione in economia di lavori , forniture di beni e prestazioni di servizi".

Art.2 – Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a. In amministrazione diretta.
 - b. Per cottimo fiduciario.
 - c. Con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico esterno; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali , mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; possono essere eseguite altresì , in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad operatori economici esterni al Comune , purché in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa .

Art.3 – Principi generali

1. Tutti gli affidamenti , senza limiti di importo ed a prescindere dal sistema di scelta, effettuati sulla base delle disposizioni recate dal presente regolamento avvengono nel rispetto dei principi della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento , non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati tramite apposito albo degli operatori economici

di fiducia istituito presso il Comune di Lentini ; nel diramare gli inviti dovrà essere rispettato il principio della rotazione.

3. Non è consentito un secondo invito ad un operatore economico , quando, nel corso del medesimo anno solare, altri operatori economici iscritti negli elenchi non ne abbiano ricevuto uno.
4. L'invito agli operatori economici iscritti negli elenchi deve avvenire secondo l'ordine progressivo di iscrizione, restando tuttavia impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutti gli operatori economici iscritti ai predetti elenchi.
5. Al fine di garantire l'osservanza, da parte di tutti i Coordinatori dei settori, del principio di rotazione di cui al presente articolo, l'attivazione della procedura per l'acquisizione di lavori, di beni e di servizi, mediante cottimo fiduciario, deve essere preceduta dall'acquisizione dell'elenco degli operatori economici che non hanno avuto inviti durante l'anno solare , ovvero che non sono stati destinatari di affidamento
6. L'avviso di informazione in ordine alla acquisizione in economia per la quale si procede deve essere reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune nonché nel sito INTERNET istituzionale del Comune (profilo del committente) , oltre alle ulteriori pubblicazioni previste dalla legge in funzione dell'importo e della natura dell'intervento.
7. Nessun intervento relativo a lavori, forniture o servizi può essere artificiosamente frazionato o subappaltato allo scopo di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento.
8. Alle procedure in economia possono partecipare anche gli operatori economici non invitati, anche non facenti parte dell'Albo degli operatori economici del Comune, purché abbiano i requisiti generali e speciali richiesti e previsti dalla vigente normativa .

Art.4 – Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi.

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia come previste dal presente regolamento possono sempre essere sostituiti dal ricorso alle convenzioni di cui all'art.26 comma 3 della L. n. 488/1999(Consip).
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento possono avvenire solo nel caso in cui non è attivabile la procedura di cui all'art.26 comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i. e dall'art.1 del D.L. n.95/2012 convertito con legge n.135/2012.

TITOLO 2

CAPO 1

DISCIPLINA DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art5 - Limiti economici di applicazione

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 125 del Codice, i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ad € 200.000,00; i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00.
2. Le procedure per i lavori a cottimo fiduciario, consentiti sino al limite di importo pari ad € 200.000,00 (duecentomila), si attuano per i casi in cui di tratta di lavori rientranti nelle categorie indicate al comma 6 lettere a), b), c), d), e), ed f) dell'art.125 del Codice . Si applicano le norme di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 relative al cottimo fiduciario. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito de INTERNET del Comune di Lentini (profilo del committente).
3. Per importi superiori a quanto sopra indicato , si dovrà operare con le ordinarie procedure di cui al Codice ed al D.P.R. n.207/2010 , fatti salvi i lavori di urgenza ed i provvedimenti di somma urgenza disciplinati dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010.
4. L'Ente si doterà di un apposito albo degli operatori economici di fiducia , previo avviso pubblico da rinnovarsi annualmente per consentire la sua revisione ed integrazione al fine di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara.

Art.6 Categorie di Lavori eseguibili in economia a cottimo fiduciario

1. I lavori di cui al presente regolamento sono previsti e disciplinati dall'art. 125 del Codice

nonché dal TITOLO V CAPOIII artt. dal 173 al 177 del D.P.R. n. 207/2010 . In particolare il comma 6 dell'art. 125 del Codice prevede che l'Ente appaltante individui i lavori eseguibili in economia nell'ambito delle categorie generali dalle lettere a) b) c) d) e) ed f) dello stesso comma.

2. Vengono di seguito individuati i lavori eseguibili in economia con esemplificazioni non esaustive :
 - a. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria e riparazione di opere ed impianti quando l'esigenza è rapportata ad esigenze imprevedibili e non realizzabili nelle forme e con le procedure di cui agli artt. 55,121 e 122 del Codice e per esempio: risanamento di strutture in cemento armato, interventi su impianti sportivi , realizzazione di opere per il superamento delle barriere architettoniche sulla viabilità pubblica e sugli immobili pubblici o ad uso pubblico , sostituzione o messa a norma di centrali e/o impianti elettrici , eliminazione di elementi in genere contenenti amianto , sostituzione di infissi, verde e arredo urbano, etc....
 - b. Interventi non programmabili in materia di sicurezza sia sulle strade e nel loro sottosuolo per la viabilità pedonale e veicolare, sia negli edifici pubblici o ad uso pubblico e per esempio: realizzazione o rifacimento di piccoli tratti di strada , marciapiedi e/o relativi sottoservizi di pertinenza dell'Ente , sia negli immobili pubblici che ad uso pubblico ed in genere lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a perseguire quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 ai fini della sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, etc....
 - c. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili di proprietà o in uso dell'Ente , anche non destinati ad uso pubblico , ritenuti opportuni al fine di evitare possibili danni all'Ente nell'eventualità di chiamata in causa innanzi all'Autorità giudiziaria.
 - e. Esecuzione in danno in caso di mancata ottemperanza di ordinanze sindacali emesse per pubblica e privata incolumità con obbligo di recupero degli importi anticipati; vi rientrano ad esempio anche i lavori di demolizione totale o parziale di opere realizzate da privati senza regolare provvedimento autorizzatorio.
 - f. Lavori necessari e propedeutici per la compilazione di progetti, quali per esempio: indagini nel sottosuolo, prove di laboratorio, etc.... Completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori
 - g. Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria a pronto intervento su beni immobili pubblici e/o ad uso pubblico .
 - h. Lavori non diversamente quantificabili inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione comunale nei quadri economici di progetti regolarmente approvati.
 - i. Lavori necessari per completare interventi relativi a contratti rescissi dall'Amministrazione comunale nei casi previsti dalla legge.

Art.7 - Risorse economiche

1. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dall'Ente con mandati intestati al responsabile del procedimento con obbligo di rendiconto finale.
2. Nell'elenco annuale dei lavori di cui al programma triennale, devono essere inseriti lavori da eseguire in economia di importo superiore ad € 100.000,00 per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
3. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e gli stanziamenti per gli interventi in economia non preventivabili, da stimarsi in base alle risultanze degli esercizi finanziari precedenti.

4. E' assolutamente vietato utilizzare le procedure di cui al presente regolamento in caso di mancata provvista delle risorse economiche necessarie.

Art.8 - Responsabile del servizio

1. L'esecuzione dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario è disposta dal Coordinatore competente per i lavori pubblici nell'ambito delle esigenze che possono manifestarsi nel territorio comunale anche rappresentate dai funzionari preposti o in base a richieste dell'Amministrazione comunale. Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del Codice e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010 il Coordinatore competente per i lavori pubblici è il responsabile del procedimento, a meno che nomina responsabili del procedimento altro funzionario .
2. Il Coordinatore competente per i lavori pubblici dispone direttamente , con proprio decreto , previo accertamento della disponibilità dei fondi assegnati con il PEG, le determinazioni a contrarre per l'effettuazione dei lavori in economia nei limiti e con le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Le risorse finanziarie per i lavori in economia sono assegnate con il PEG al Coordinatore competente per i lavori pubblici , sulla base delle richieste dei funzionari competenti e sono stimate in relazione anche alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
4. Il responsabile del procedimento nominato, redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario , cura l'assunzione degli impegni di spesa , autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale di collaudo dei lavori o l' attestazione di regolare esecuzione , dispone la non necessità di tali atti, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura compiendo tutte quelle attività previste dall'art. 10 del Codice e dell'art. 10 del D.P.R. n. 207/2010. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Ente.

CAPO 2

PROCEDURE

Art.9 - Forme della procedura e svolgimento del cottimo fiduciario

1. I lavori in economia da effettuarsi con il sistema del cottimo fiduciario si realizzano mediante affidamento della esecuzione ad operatori economici qualificati e cioè dotati dei requisiti generali e speciali prescritti dalle leggi vigenti per prestazioni di pari importo e tipologia, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. La procedura di cottimo fiduciario si concretizza mediante invito con lettera da inviarsi (anche via fax o e-mail) ad almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati. Gli operatori economici da invitare (anche via telefono, via fax o e-mail) sono individuati tramite apposito albo degli operatori economici di fiducia, istituito presso il Comune di Lentini , nel diramare gli inviti dovrà essere rispettato il principio della rotazione.
3. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi minimi come previsto dall'art.173 del D.P.R. n. 207/2010:
 - a. Elenco dei lavori e delle somministrazioni.
 - b. I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo.
 - c. Le condizioni di esecuzione.
 - d. Il termine di ultimazione dei lavori.
 - e. Le modalità di pagamento.
 - f. Le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di

risolvere in danno il contratto; mediante semplice denuncia; per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art.137 del Codice .

- g. Le garanzie a carico dell'esecutore.
 - h. Il criterio di aggiudicazione, l'importo a base d'asta, nonché ogni altro elemento ritenuto utile.
 - i. La richiesta di una dichiarazione dell'offerente, con la quale lo stesso si assoggetta esplicitamente alle previsioni della lettera invito, agli eventuali altri patti e condizioni contenute nei capitolati d'oneri nonché alle previsioni di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Lentini con Deliberazione C.C. n. 15/2008.
 - j. Luogo e data di svolgimento delle operazioni di gara.
 - k. Numero di CIG (Codice identificativo gara)
 - l. Modalità ed importo del pagamento all'AVCP (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) ove dovuto da parte degli offerenti .
 - m. Una dichiarazione di impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010
 - n. Quant'altro ritenuto utile e necessario per permettere una migliore e più precisa presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati.
- 4. I contenuti di cui alle lettere b. – c. – d.- ed f. del precedente comma, possono essere indicati in un allegato alla lettera invito da denominarsi capitolato e/o foglio patti e condizioni e/o disciplinare tecnico.
 - 5. Nei casi in cui l'importo a base d'asta non supera l'ammontare di € 40.000,00 (quarantamila), si può procedere mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. In tali casi il responsabile del procedimento (qualora non sia lo stesso Coordinatore competente per i lavori pubblici) deve essere autorizzato dal Coordinatore competente per i lavori pubblici.
 - 6. in ogni caso , l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario è disposto con decreto del Coordinatore competente per i lavori pubblici.
 - 7. La lettera invito deve essere pubblicata sul sito INTERNET del Comune (profilo del committente), anche al fine di permettere la partecipazione alla procedura anche da parte di operatori economici non invitati come previsto al comma 10 dell'art.3 del presente Regolamento.
 - 8. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità , il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e delle dichiarazioni di rito e lo allega alla lettera invito

Art.10 - Lavori di manutenzione a pronto intervento

- 1. Nei casi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a pronto intervento di cui alla lettera g. del comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento , devono prevedersi, nell'ambito delle condizioni di esecuzione e termine di ultimazione , di cui alle lettere c. e d. del comma 3 del precedente articolo 9, idonee formule organizzative e remunerative dei lavori, con le quali si tenga conto della natura di detti lavori, le quali pertanto vengono inserite nella lettera invito . Infatti trattandosi di interventi periodici, le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato periodo di tempo, con interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati di volta in volta nell'ambito del periodo di tempo fissato e nell'ambito dell'importo totale fissato.
- 2. Nei casi di contratti di lavori di manutenzione a pronto intervento, dopo

la stipulazione del contratto, le ordinazioni vengono fatte di volta in volta, dal responsabile del procedimento, con le modalità indicate nel contratto o, in mancanza con semplice ordinazione scritta che deve indicare:

- a) L'oggetto della singola ordinazione nell'ambito del contratto ;
- b) Le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente anche mediante rinvio ad altri atti della procedura.
- c) Il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione.
- d) Ogni altro elemento previsto nella lettera invito che non sia già contrattualmente predeterminato.

3. Se il contratto è stipulato per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti nel presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale, siano necessari comunque interventi riconducibili per tipologia al contratto stesso, il responsabile del procedimento, previa copertura finanziaria, può autorizzare l'ulteriore spesa , per un importo che comunque sommato a quello del contratto iniziale, non può superare il limite finanziario massimo di € 200.000,00 (duecentomila) stabilito dal presente regolamento. Detti ampliamenti contrattuali non costituiscono perizia suppletiva.

Art.11 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori in economia vengono eseguiti in amministrazione diretta il responsabile del procedimento nominato provvede all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari nonché all'eventuale noleggio dei mezzi occorrenti avviando le necessarie procedure per l'affidamento delle forniture e/o dei servizi necessarie, previa provvista delle risorse economiche necessarie .
2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del Codice , quando l'importo a base d'asta delle forniture e/o servizi da affidare, non supera l'ammontare di € 40.000,00 (quarantamila) I.V.A. esclusa , si può procedere mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. In tali casi il responsabile del procedimento (qualora non sia lo stesso Coordinatore competente per i lavori pubblici) deve essere autorizzato dal Coordinatore competente per i lavori pubblici e procede ai sensi del successivo art. 23 comma 8, del presente Regolamento
3. Se l'importo a base d'asta delle forniture e/o servizi da affidare, supera l'ammontare di € 40.000,00 (quarantamila) e fino a € 50.000,00 (cinquantamila) e in tutti gli altri casi nei quali si ritiene opportuno, anche per importi inferiori a € 40.000,00 (quarantamila)l'affidamento avviene con il sistema del cottimo fiduciario e cioè mediante affidamento delle forniture e/o servizi ad operatori economici qualificati e cioè dotati dei requisiti generali e speciali prescritti dalle leggi vigenti per prestazioni di pari importo e tipologia, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. In tali casi il responsabile del procedimento nominato opera secondo le regole di cui al successivo articolo 23 del presente Regolamento

Art.12 - Elenco delle ditte da invitare

1. L'Elenco delle degli operatori economici da invitare viene formato dal responsabile del procedimento, con l'osservanza dei criteri generali di trasparenza , rotazione , parità di trattamento e viene controfirmato dal Coordinatore competente per i lavori pubblici. Gli operatori economici da invitare sono individuati tramite apposito albo degli operatori economici di fiducia.
2. Gli operatori economici invitati devono possedere i requisiti generali e speciali prescritti dalle leggi vigenti per prestazioni di pari importo e tipologia, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art.13 - Criteri di scelta del contraente

1. I lavori in economia di cui al presente regolamento sono aggiudicati di norma con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzo o sull'importo dei lavori. ,
2. Sono ammesse esclusivamente offerte di ribasso sui prezzi a base della trattativa.
3. I lavori in economia possono essere aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi tassativamente previsti dalla normativa ed in tutti i casi in cui sia ritenuto idoneo in funzione della natura degli stessi..
4. In ogni caso si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del D. lgs n. 163/2006 e s.m.i. L'esclusione automatica non si applica quando le offerte ammesse sono inferiori a cinque. .
5. In ogni caso deve essere verificata la congruità dell'offerta.

Art.14 - Garanzie

1. In materia di garanzie per i lavori in economia si applicano l'art. 75 - garanzie a corredo dell'offerta – mentre la cauzione definitiva è stabilita nel 10% fisso dell'importo contrattuale da costituire con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006.
2. Per gli affidamenti di lavori in economia il cui importo sia pari o inferiore ad € 40.000,00 non è prevista la garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art.75 del D. lgs n. 163/2006.
3. Per gli affidamenti di lavori in economia pari od inferiori ad € 10.329,14 non è prevista la cauzione definitiva .

Art.15 - Prestazioni aggiuntive

1. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori in economia affidati a cottimo si verificano cause impreviste ed imprevedibili che richiedono prestazioni aggiuntive, il responsabile del procedimento , previa copertura della spesa, può fare eseguire direttamente all'operatore economico affidatario i lavori complementari fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo dell'aggiudicazione .
2. In casi eccezionali e debitamente motivati, previa copertura della spesa ed autorizzazione dei lavori complementari con decreto del Coordinatore competente per i lavori pubblici, il limite percentuale di cui al precedente comma 1 può essere superato.
3. In ogni caso la spesa complessiva non può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 200.000,00 (duecentomila) ai sensi del comma 2 dell'art.177 del D.P.,R. n. 207/2010.

Art.16 - Esecuzione, contabilità e verifica dei lavori in economia

1. Per l'esecuzione, la tenuta della contabilità e la verifica dei lavori in economia si applicano le norme vigenti di cui al Codice , al D.P.R. n. 207/2010 e quant'altro si applica in materia nella regione siciliana.
2. In particolare per la contabilità si applicano gli artt. 203, 204, 205, 206,207,208,209 e 210 del D.P.R. n. 207/2010.
3. ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. n. 207/2010 , per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore ad € 20.000,00 (ventimila) e per i lavori affidati a cottimo fiduciario di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila) la contabilità verrà redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore

dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione viene sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

CAPO 3

ACQUISIZIONE DI LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

Art.17 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere per stato d'urgenza o in circostanze di somma urgenza si applicano gli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Nei casi di lavori d'urgenza le cause e le motivazioni dello stato d'urgenza devono risultare da un verbale scritto che indichi i provvedimenti necessari per la sua rimozione. Il verbale può essere redatto anche a margine di uno degli atti della procedura. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato, esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento per l'assunzione dei provvedimenti di copertura finanziaria e di ordinazione.
3. Nei casi di lavori di somma urgenza, che non consentono alcun indugio, il soggetto tra il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca per primo sui luoghi, può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00(duecentomila) o comunque entro il limite indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori avviene con affidamento diretto ad uno o più operatori economici, concordando il prezzo delle prestazioni, in difetto di preventivo accordo sul prezzo delle prestazioni da indicarsi nel provvedimento con il quale si ordinano i lavori, si procede con le modalità di cui al comma 5 dell'art.163 del D.P.R. n. 207/2010. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori il responsabile del procedimento o il tecnico, compila una perizia giustificativa dei lavori e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'organo competente della stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori. Ai sensi del comma 3 dell'art.191 del D. Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarizzazione dell'ordinazione fatta deve avvenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se entro tale data non sia scaduto il predetto termine. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione e regolarizzazione da parte dell'organo competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. .

TITOLO 3

CAPO 1

DISCIPLINA DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

Art. – 18 Acquisizione in economia di forniture e servizi. Limiti economici

1. L'affidamento di interventi in economia per l'acquisizione di forniture e servizi non può superare l'importo di cui al comma 9 dell'art.125 del Codice. Detto importo è automaticamente adeguato all'importo stabilito con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.3, comma 3 del DPR n.384/2001, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
2. L'affidamento di interventi per l'acquisizione in economia di servizi e forniture può avvenire innanzi tutto nelle ipotesi previste dalle lettere a) b) c) e d) del comma 10 dell'art.125 del Codice e cioè :

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale , o in danno del contraente inadempiente , quando ciò sia ritenuto necessario e conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare prestazioni di un contratto in corso , ivi previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi , forniture , a seguito della scadenza dei relativi contratti , nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente , nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose , ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato con perizie di variante o suppletive , proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione , estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
 4. Nessuna esecuzione di fornitura di beni e prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
 5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a. L'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi , quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra.
 - b. Gli affidamenti di un intervento misto di cui al successivo art. 31 del presente Regolamento, a contraenti qualificati in ciascun settore , qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più idonei in termini di efficienza, risparmio economico e rapidità di esecuzione e di ciò se ne dia conto nei provvedimenti di affidamento.
 6. L'affidamento per l'acquisizione in economia di forniture e servizi inoltre può avvenire nei limiti di importo previsti al comma 1 per tutte le tipologie indicate ai successivi articoli 19 e 20, qualora il Coordinatore competente ritenga opportuno e/o necessario procedere con tale tipo di affidamento.
 7. Ai sensi del 2° comma dell'art.329 del D.P.R. n. 207/2010 , alle procedure in economia per l'affidamento di servizi e forniture si applica l'art.125 del Codice e ove compatibili, le disposizioni della parte IV , TITOLI I, II, III e IV del D.P.-R. n. 207/2010, si applica inoltre la L.R. n. 12/2011.

Art. 19 – Forniture in economia

Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per gli uffici e servizi comunali o , comunque a carico del Comune in ragione di leggi o di rapporti convenzionali:

- a) Arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita la omogeneità funzionale , estetica o di manutenzione con arredi e attrezzature già esistenti.
- b) Arredi quali mobili, soprammobili , complementi di arredo, tende, sistemi di illuminazione, macchine per uffici,climatizzatori, televisioni, cucine, frigoriferi, congelatori.
- c) Reti informatiche, personal computer, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere.
- d) Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.
- e) Materiale di cancelleria, materiale di facile consumo (carta igienica, toner, detersivi, materiale elettrico, materiale telefonico etcc..), materiali per il funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature di ufficio di qualsiasi genere;
- f) Mezzi audiovisivi, fotografici, e cinematografici, films, microfilms, stampanti speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole a carta sensibile per fotografie e cinematografia
- g) Materiale per la redazione degli atti , stampati, modelli , manifesti , locandine , altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- h) Prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi,
- i) Vestiario di servizio, dispositivi di protezione individuale, indumenti da lavoro, divise, camici, abiti borghesi, capi di vestiario speciali, materassi, telerie, lenzuola, coperte, materiale di merceria,

- j) Farmaci, vaccini, presidi medico chirurgici, supporti medicali e para medicali,
- k) Beni per la gestione delle mense o della distribuzione dei pasti e altri beni di conforto (acqua , bevande etc..)
- l) Piatti, bicchieri, posate, pentole e stoviglie in genere, anche del tipo monouso od usa e getta;
- m) Beni necessari per il funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura e allo sport, a manifestazioni pubbliche ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- n) Combustibile per il riscaldamento degli immobili;
- o) Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione degli immobili;
- p) Pannelli fotovoltaici compresi i necessari allacciamenti,
- q) Veicoli in genere (automobili, ciclomotori , camion etc..) e veicoli speciali.
- r) Materiale per la pulizia, la derattizzazione, la deblattizzazione, la disinfestazione o disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- s) Attrezzature per il gioco, per l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per l'arredo degli impianti sportivi,
- t) Accessori per gli impianti sportivi.
- u) Segnaletica stradale.
- v) Cloro per la disinfezione dell'acqua
- w) Bagni chimici , Gazebo, arredi urbani vari anche del tipo removibile necessari per manifestazioni pubbliche.
- x) Sabbia, ghiaia, pietrisco ed altri inerti in genere per la sistemazione di strade , piazzali, parchi;
- y) Coppe, trofei, medaglie, targhe, addobbi floreali , fasce tricolori, bandiere, oggetti-ricordo e gadgets relativamente a manifestazioni pubbliche , onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi .
- z) Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, ed altri valori bollati.
- aa) Opere d'arte e pezzi unici in forma artistica , fuori dalle ipotesi di cui alla legge n.717/1949
- bb) Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- cc) Forniture da eseguirsi a carico o in luogo dei contraenti, in caso di inadempimenti , risoluzione o scioglimento del contratto o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura.
- dd) Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
- ee) Forniture di animali , mangimi, medicine veterinarie e quant'altro necessario per l'allevamento di animali.
- ff) Forniture di concimi, materiali vari, e quant'altro necessario per la gestione di terreni agricoli.

Art.20 Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o comunque a carico del medesimo in ragione di leggi o di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati IIA e IIB del Codice , come segue:
 - a) Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature , mezzi e impianti di cui all'allegato IIA categoria 1 numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633,886.
 - b) Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, comprese l'acquisto di biglietti , servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato IIA, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712,7512,87304,
 - c) Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale di cui all'allegato IIA categoria 3, numero di riferimento CPC 73.
 - d) Servizi di telecomunicazione di cui all'allegato IIA categoria 4 numero di riferimento CPV 752

- e) Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria , di cui all'allegato IIA, categoria 6 , numeri di riferimento CPC 81,812,814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori , nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing.
- f) Servizi informatici ed affini di cui all'allegato IIA, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software.
- g) Servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato IIA, categoria 8 , numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie.
- h) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato IIA, categoria9, numero di riferimento CPC 862, compreso gli adempimenti conseguenti la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria con esclusione del servizio di revisione dei conti.
- i) Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato IIA , categoria 10, numero di riferimento CPC 864.
- j) Servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato IIA, categoria 11 , numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico
- k) Servizi pubblicitari di cui all'allegato IIA , categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi,
- l) Servizi di pulizia degli edifici e di gestione della proprietà immobiliare di cui all'allegato IIA , categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206.
- m) Servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato IIA, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia , eliografia, modellazione, aereofotogrammetria, servizi di traduzione , copia e trascrizione.
- n) Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato IIA categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature , e alla parte quarta del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- o) Servizi alberghieri di cui all'allegato IIB, categoria 17 , numeri di riferimento CPC 64, compreso i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate o per ragioni di studio o aggiornamento o di servizio.
- p) Servizi di ristorazione di cui all'allegato IIB, categoria 17, numero di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto per la gestione ed il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale.
- q) Servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato IIB categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni.
- r) Servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato IIB , categoria 24, numero di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti , istituti e amministrazione varie.
- s) Servizi sanitari e sociali di cui all'allegato IIB, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura , ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica , servizi per cure palliative.

- t) Servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato IIB, categoria 26, numero di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono inoltre essere affidati in economia le prestazioni dei seguenti servizi riconducibili all'allegato IIB numero 27, "Altri servizi" al Codice:
 - a) Nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi del precedente articolo 6
 - b) Locazione di immobili, aree e locali a breve e medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate.
 - c) Servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per le quali non vi siano riserve di legge
 - d) Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura atti.
 - e) Servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione.
 - f) Ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnica-amministrativa diversa da quella di cui alle lettere precedenti non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabile, con sufficiente approssimazione in via preventiva
 3. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla esecuzione di lavori o alla fornitura di beni.

CAPO 2

PROCEDURE

Art.21 – Coordinatore e responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione comunale opera attraverso il Coordinatore competente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento vigente di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Coordinatore competente a procedere all'acquisizione di una fornitura o di un servizio rientrante nei casi previsti dal presente regolamento, stabilisce con la determina a contrarre se intende avvalersi della procedura in economia,
3. Ai sensi dell'art. 272 del D.P.R. n. 207/2010 il Coordinatore competente è il responsabile del procedimento a meno che con proprio provvedimento nomini responsabile del procedimento altro funzionario comunale. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti comunali.
4. Il Coordinatore competente garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze assegnatigli.
5. Il responsabile del procedimento è anche direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico o che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze o caratterizzate dall'uso di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni in relazione alla loro funzionalità, il Coordinatore competente può nominare, anche su richiesta del responsabile del procedimento, un direttore dell'esecuzione tra i dipendenti del Comune, o in mancanza, individuandolo mediante le procedure relative all'affidamento di servizi.
7. Il direttore dell'esecuzione, provvede al coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile del contratto. Egli assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, svolgendo all'uopo tutte le attività previste dalla

normativa vigente e che comunque si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli.

Art.22 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Ai sensi dell'art. 333 del D.P.R. n. 207/2010 , quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta , il responsabile del procedimento di cui al precedente articolo 21, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente , richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso ad altre procedure previste dalla legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per l'esecuzione .

Art.23 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Gli affidamenti di forniture e servizi in economia da effettuarsi con il sistema del cottimo fiduciario si realizzano mediante affidamento della esecuzione ad operatori economici qualificati e cioè dotati dei requisiti generali e speciali prescritti dalle leggi vigenti per prestazioni di pari importo e tipologia, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. La procedura di cottimo fiduciario si concretizza mediante invito con lettera da inviarsi (anche via fax o e-mail) ad almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati. Gli operatori economici da invitare (anche via telefono, via fax o e-mail) sono individuati tramite apposito albo degli operatori economici di fiducia istituito presso il Comune di Lentini ; nel diramare gli inviti dovrà essere rispettato il principio della rotazione. Le indagini di mercato possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
3. Tramite avvisi pubblicati sul sito INTERNET (profilo del committente) il Comune di Lentini predispone l'albo degli operatori economici dotati di determinati requisiti , all'interno dei quali individua gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia , applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione in tali elenchi non è, in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Il Comune di Lentini esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione, hanno commesso errore grave nell'esercizio della loro attività.
4. Il suddetto albo deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale.
5. Il Comune di Lentini può istituire, attraverso la conclusione di appositi accordi, la creazione di albi comuni di operatori economici, e può utilizzare gli albi predisposti da altre stazioni appaltanti.
6. Nei casi di affidamento in economia di forniture e servizi , la lettera di invito deve contenere i seguenti elementi minimi come previsto dall'art.334 del D.P.R. n. 207/2010:
 - a. L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.
 - b. Le garanzie richieste all'affidatario del contratto.
 - c. Il termine di presentazione delle offerte .
 - d. Il periodo in giorni di validità delle offerte stesse
 - e. L'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione .
 - f. Il criterio di aggiudicazione prescelto .
 - g. Gli elementi di valutazione , nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .
 - h. L'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.
 - i. La misura delle penali determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del D.P.R. n. 207/2010.
 - j. L'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge , di

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza su lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti , nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità..

- k. L'indicazione dei termini di pagamento
 - l. I requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico , e la richiesta dello stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
 - m. Una dichiarazione di impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010
 - n. La richiesta di una dichiarazione dell'offerente, con la quale lo stesso si assoggetta esplicitamente alle previsioni della lettera invito, agli eventuali altri patti e condizioni contenute nei capitolati d'oneri nonché alle previsioni di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Lentini con Deliberazione C.C. n. 15/2008.
 - o. Luogo e data di svolgimento delle operazioni di gara.
 - p. Numero di CIG (Codice identificativo gara)
 - q. Modalità ed importo del pagamento all'AVCP(Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) ove dovuto da parte degli offerenti .
 - r. L'indicazione, nel caso di contratti a pronto intervento, dei tempi, dell'importo totale, della tipologia degli interventi richiedibili e delle modalità delle singole ordinazioni.
 - s. Quant'altro ritenuto utile e necessario per permettere una migliore e più precisa presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati.
7. I contenuti di cui alla lettera invito, come indicati al precedente comma 6 possono essere inseriti , in tutto o in parte, in un allegato alla lettera invito da denominarsi capitolato e/o foglio patti e condizioni e/o disciplinare tecnico.
9. Nei casi in cui l'importo a base d'asta non supera l'ammontare di € 40.000,00 (quarantamila), si può procedere mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. In tali casi il responsabile del procedimento (qualora non sia lo stesso Coordinatore competente) deve essere autorizzato dal Coordinatore competente. L'individuazione dell'operatore economico affidatario è comunque preceduta da una indagine di mercato informale (anche via fax o e-mail).
10. in ogni caso , l'affidamento di servizi e forniture in economia mediante cottimo fiduciario è disposto con decreto del Coordinatore competente .
11. Le procedure di acquisto in economia di forniture e servizi , ai sensi del 1° comma dell'art. 331 del D.P.R. n. 207/2010 sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazioni previste dall'art. 124 del Codice per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia.
12. La lettera invito deve essere pubblicata sul sito INTERNET del Comune (profilo del committente), al fine di permettere la partecipazione alla procedura anche da parte di operatori economici non invitati come previsto dal comma 10 dell'art.3 del presente Regolamento .
13. L'esito dell'affidamento mediante cottimo è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito INTERNET del Comune (profilo del committente)
14. In tutti i casi di cottimo fiduciario di cui al presente articolo, si prescinde dalla richiesta di cinque preventivi e si può trattare direttamente con un operatore economico, dandone indicazione nel provvedimento di affidamento , qualora vi sia motivata specialità e particolarità del bene o del servizio , in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato , di diritti

di esclusiva , di singola presenza sul mercato, ragionevolmente inteso in senso territoriale , di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile , eccessivamente oneroso , palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito a più operatori economici.

15. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità , il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e delle dichiarazioni di rito e lo allega alla lettera invito

Art.24 - Forniture e servizi a pronto intervento

Per forniture o servizi a pronto intervento , si intendono quei contratti nei quali le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un periodo di tempo determinato con interventi non predeterminati numericamente ; in tali casi i singoli interventi vengono ordinati di volta in volta nell'ambito del periodo di tempo fissato, delle tipologie prefissate e dell'importo totale fissato.

Nei casi di forniture o servizi a pronto intervento , dopo la stipulazione del contratto, le ordinazioni vengono fatte di volta in volta con le modalità indicate nel contratto o, in mancanza con semplice ordinazione scritta che deve indicare:

- e) L'oggetto della singola ordinazione nell'ambito del contratto ;
- f) Le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione , eventualmente anche mediante rinvio ad altri atti della procedura.
- g) Il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione.
- h) Ogni altro elemento previsto nella lettera invito che non sia già contrattualmente predeterminato.

Se il contratto è stipulato per un importo inferiore ai limiti massimi finanziari stabiliti nel presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari comunque interventi riconducibili per tipologia al contratto stesso, il responsabile del procedimento , previa copertura finanziaria, può autorizzare l'ulteriore spesa , per un importo che comunque sommato a quello del contratto iniziale, non può superare il limite massimo finanziario previsto . Detti ampliamenti contrattuali non costituiscono perizia suppletiva.

Art.25 - Elenco delle ditte da invitare per singola acquisizione

L'Elenco degli operatori economici da invitare per ogni singola acquisizione viene formato dal responsabile del procedimento, con l'osservanza dei criteri generali di trasparenza , rotazione , parità di trattamento e viene controfirmato dal Coordinatore competente . Gli operatori economici da invitare, individuati secondo quanto previsto al precedente articolo 23 del presente Regolamento devono possedere oltre ai requisiti speciali richiesti dal Comune, i requisiti generali previsti dalle leggi vigenti per prestazioni di pari importo e tipologia affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art.26 - Criteri di scelta del contraente

Il criterio di scelta del contraente deve essere indicato nella lettera invito e può essere :

1. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi tassativamente previsti dalla normativa ed in tutti i casi in cui sia ritenuto idoneo in funzione della natura della fornitura e del servizio da acquisire.
2. in base al prezzo più basso , qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato.
3. In ogni caso si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del D. lgs n. 163/2006 e s.m.i. L'esclusione automatica non si applica quando le offerte ammesse sono inferiori a cinque. .
4. In ogni caso deve essere verificata la congruità dell'offerta.

Art.27 – Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere per stato d'urgenza, le cause e le motivazioni dello stato d'urgenza devono risultare da un verbale scritto che indichi i provvedimenti necessari per la sua rimozione.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto anche a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento per l'assunzione dei provvedimenti di copertura finanziaria e di ordinazione.
4. Nei casi di cui al presente articolo, si prescinde dalla richiesta di cinque preventivi e si può trattare direttamente con un operatore economico, dando indicazione delle motivazioni dell'urgenza nel provvedimento di affidamento.

Art.28 – Interventi di somma urgenza .

1. Qualora gli interventi di urgenza di cui al precedente articolo 27 del presente Regolamento, siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di cui all'art.54 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e con i limiti di cui al comma 4 bis dello stesso art.54 oppure nell'esercizio dei poteri di cui al comma 5 dell'art.50 del D. Lgs n. 267/2000; il Sindaco stesso può disporre gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'ordinanza medesima.
2. L'ordinanza individua l'operatore economico o gli operatori economici che devono eseguire l'oggetto dell'affidamento nonché l'importo dello stesso.
3. Il responsabile del procedimento, provvede tempestivamente alla conferma e regolarizzazione di dell'ordinanza. Ai sensi del comma 3 dell'art.191 del D. Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarizzazione dell'ordinazione fatta deve avvenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se entro tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art.29 – Ordinazioni pagamento e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile del procedimento mediante ordinazione verbale o scritta. L'ordinazione deve indicare:
 - a. La descrizione dei beni o servizi dell'ordinazione, la quantità ed il prezzo degli stessi suddiviso tra imponibile ed I.V.A.;
 - b. I riferimenti contrattuali e contabili (numero contratto, impegno di spesa etc...)
 - c. Le indicazioni di cui all'art.191 comma 1 del Decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 - d. Il CIG
 - e. Ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura e del servizio, rispetto all'ordinazione, sia in relazione alla quantità che alla qualità nonché ai prezzi applicati, apponendo sui documenti di spesa o sulla fattura:
 - a. I riferimenti all'atto di ordinazione.
 - b. Il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo.
 - c. I fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
3. Ai sensi dell'art. 337 del D.P.R. n. 207/2010 il pagamento viene disposto nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della documentazione prevista dalla legge (DURC etc..) nonché della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

Art.30 – Garanzie .

1. In materia di garanzie per forniture e servizi in economia si applicano l'art. 75 - garanzie a corredo dell'offerta - mentre la cauzione definitiva è stabilita nel 10% fisso dell'importo contrattuale da costituire con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006.
2. Per gli affidamenti di forniture e servizi in economia il cui importo sia pari o inferiore ad € 40.000,00 non è prevista la garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art.75 del D. lgs n. 163/2006.
3. Per gli affidamenti di forniture e servizi in economia pari od inferiori ad € 10.329,14 non è prevista la cauzione definitiva. 10.329,14 non è prevista la cauzione definitiva.

TITOLO 4

CAPO 1

INTERVENTI MISTI

Art.31 – Interventi misti

1. Ai sensi dell'art.14 del Codice , gli interventi misti sono quelli aventi per oggetto: lavori e forniture, lavori e servizi, lavori servizi e forniture, servizi e forniture.
2. Gli interventi misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi o di forniture ai sensi del 2° comma dell'art.14 del Codice e cioè secondo quanto di seguito :
 - a) un intervento avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio , lavori di posa in opera e di installazione, è considerato acquisizione di fornitura
 - b) un intervento avente per oggetto i servizi di cui all'allegato II del Codice, è considerato acquisizione di servizio, se il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'affidamento.
 - c) Un intervento avente per oggetto i servizi di cui all'allegato II del Codice e che preveda attività ai sensi dell'allegato I del Codice solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale , è considerato acquisizione di servizi.
4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 2 , l'oggetto principale dell'intervento é costituito dai lavori, se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento , salvo che secondo le caratteristiche specifiche dell'intervento , i lavori abbiano carattere accessorio rispetto ai servizi e alle forniture , che costituiscono l'oggetto principale dell'intervento.

Art.32 - Procedure in economia nei casi di interventi misti

Nei casi di interventi misti da affidare in economia, rientranti nei limiti di importo e nelle tipologie previste dal presente regolamento, vengono applicati i procedimenti previsti nel presente regolamento per lavori, o per servizi e forniture, secondo la distinzione di cui al comma 2 del precedente articolo 31.

Art.33 - Qualificazione degli operatori economici negli interventi misti.

Ai sensi dell'art.15 del Codice , gli operatori economici che partecipano alla procedura di affidamento in economia di un intervento misto, devono possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, e forniture prevista nell'intervento.

TITOLO 5

CAPO 1

REGOLE COMUNI

Art. 34 – Commissione giudicatrice per i casi di affidamenti in economia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tutti i casi in cui si procede ad affidamenti in economia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al presente regolamento, la Commissione giudicatrice verrà nominata, in data successiva al termine assegnato per la presentazione dell'offerta, con Decreto del Coordinatore competente , il quale svolge per legge le funzioni di Presidente della stessa .

La Commissione giudicatrice nominata , di norma , svolge anche le funzioni di Commissione aggiudicatrice a meno che il provvedimento di nomina disponga altrimenti.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti compreso il Presidente, con un minimo di tre ed un massimo di cinque, oltre al segretario con funzioni verbalizzanti.

I componenti della Commissione ed il segretario vengono scelti tra i dipendenti del Comune di Lentini.

Art.35 – Forma dei contratti

Ai sensi del comma 13 dell'art.11 del Codice , a seguito delle procedure di affidamento di cui al presente regolamento , i relativi contratti vengono stipulati come segue:

AFFIDAMENTI DI LAVORI

- a. In forma pubblico- amministrativa o pubblica, quando il valore supera € 50.000,00 ed in tutti i casi in cui la legge, considerata la natura del contratto, prevede la forma pubblica dell'atto ab substantiam;
- b. Nella forma della scrittura privata con firma autenticata, quando il valore sia inferiore a € 50.000,00 ma pari o superiore a € 10.329,14;
- c. Nella forma della scrittura privata non autenticata , quando il valore sia inferiore a € 10.329,14 ma pari o superiore a € 5.000,00
- d. In tutti i casi in cui l'importo contrattuale è inferiore a € 5.000,00 il contratto può avere una delle seguenti forme:
 1. atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta sottoscritta dall'affidatario ed accetta;
 2. apposito decreto del Coordinatore competente sottoscritto dall'affidatario;
 3. corrispondenza secondo gli usi del commercio;
 4. obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare .
 5. altre eventuali forme con utilizzo di strumenti elettronici, compatibilmente con la vigente normativa

AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2011 il contratto viene stipulato mediante scrittura privata con le seguenti modalità:

- a. nella forma della scrittura privata con firma autenticata , quando il valore sia pari o supera € 10.329,14
- b. nella forma della scrittura privata non autenticata, quando il valore sia inferiore ad € 10.329,14 ma pari o superiore a € 5.000,00
- c. nei casi in cui il valore è inferiore a € 5000,00 la scrittura privata può consistere , in apposito scambio di lettere con cui il Comune dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi che riporta i medesimi contenuti della lettera invito o con una delle forme previste ai numeri 1.2.3.4.e 5. della lettera d di quanto previsto nel presente articolo per gli affidamenti di lavori il cui importo contrattuale è inferiore a € 5.000,00-

Tutti i contratti stipulati a seguito delle procedure di cui al presente regolamento nella forma pubblico-amministrativa, dell'atto pubblico, della scrittura privata con firme autenticate, sono soggetti alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a cura del Comune e a spese dell'affidatario .

Alla rogazione dei contratti stipulati in forma pubblico amministrativa , nonché all'autentica delle scritture private, provvede il Segretario generale , o, in caso di sua assenza o impedimento, chi legittimamente lo sostituisce. L'intervento del notaio in qualità di ufficiale rogante è ammesso negli specifici casi indicati dal Segretario generale o da chi legittimamente lo sostituisce.

La competenza a stipulare i contratti , ai sensi dell'art.107 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, spetta ai Coordinatori competenti ai quali , ai sensi dell'art.109 comma 2 del medesimo T.U. sono affidate le funzioni dirigenziali.

Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico dell'affidatario, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

I diritti di segreteria costituiscono entrate di natura tributaria correlate all'esercizio di pubbliche funzioni. Ai medesimi diritti, nelle misure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, sono soggetti i contratti conclusi con formale contratto scritto.

I diritti di segreteria costituenti diritti di rogito, ragguagliati al valore delle stipulazioni, sono dovuti solamente sui contratti stipulati per atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata. I diritti di cui al presente comma sono soggetti a ripartizione ai sensi della normativa vigente.

Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria dovuti, nel caso in cui il valore del contratto non sia desumibile da altri elementi, il contratto deve prevedere una clausola che determini convenzionalmente il valore dell'atto. Nei casi di affidamento effettuati con le procedure di cui al presente regolamento per motivi di urgenza e/o somma urgenza, gli atti di affidamento, anche per i casi di ordinanza del Sindaco, devono essere formalizzati e regolarizzati secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 36 – Comunicazioni all’A.V.C.P. ed attribuzione CUP .

Per tutte le comunicazioni preventive, in itinere e successive, che per legge devono essere fatte all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è competente il responsabile del procedimento che vi provvede direttamente o secondo le procedure all’uopo previste dal Comune di Lentini. In tutti i casi in cui è necessario attribuire all’intervento il CUP (Codice Unico Intervento) , alla necessaria procedura per l’attribuzione vi provvede il responsabile del procedimento direttamente o secondo le procedure all’uopo previste nel Comune di Lentini.

Art.36 bis – Norma transitoria

1. L’Albo degli operatori economici di fiducia presso il Comune di Lentini, dovrà essere operante entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento .
2. Nel periodo tra l’approvazione del presente Regolamento e l’operatività dell’Albo degli operatori economici di cui al precedente comma, gli operatori economici da invitare alle procedure per l’acquisizione in economia sono scelti mediante indagini di mercato effettuate dal responsabile del procedimento (anche mediante fax o e-mail).
3. Trascorsi 12 mesi dall’approvazione del presente regolamento gli operatori economici da invitare sono individuati tramite l’Albo di cui al precedente comma 1, istituito presso il Comune di Lentini.
4. Trascorsi 12 mesi dall’approvazione del presente Regolamento, pur in presenza dell’Albo degli operatori economici di fiducia, l’indagine di mercato per invitare gli operatori economici alle procedure per l’acquisizione in economia , può essere utilizzato, nei casi in cui bisogna approvvigionarsi di tipologie di lavori, forniture o servizi, per le quali non risultano iscritti all’Albo operatori economici qualificati.

Art. 37 - Rinvio

In materia di pubblicità e per quanto altro non previsto nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

Art.38 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la Deliberazione Consiliare che ne dispone l’approvazione

INDICE

TITOLO 1

CAPO 1 - PRINCIPI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Art.2 – Modalità di esecuzione in economia

Art.3 – Principi generali

Art.4 – Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

TITOLO 2

CAPO 1 – DISCIPLINA DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art.5 – Limiti economici di applicazione.

Art.6 – Categorie di lavori eseguibili in economia a cottimo fiduciario

Art.7 – Risorse economiche.

Art.8 – Responsabile del servizio.

CAPO 2 – PROCEDURE

Art. 9 – Forme delle procedure e svolgimento del cottimo fiduciario

Art.10 - Lavori di manutenzione a pronto intervento

Art.11 – Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Art.12 - Elenco delle ditte da invitare

Art.13 – Criteri di scelta del contraente

Art.14 – Garanzie

Art.15 – Prestazioni aggiuntive

Art.16 - Esecuzione, contabilità e verifica dei lavori in economia

CAPO 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

Art.17 – Lavori d'urgenza e di somma urgenza

TITOLO 3

CAPO 1 – DISCIPLINA DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

Art.18 – Acquisizione in economia di forniture e servizi. Limiti economici

Art.19 – Forniture in economia

Art.20 – Servizi in economia

CAPO 2 – PROCEDURE

Art.21 – Coordinatore e responsabile del procedimento

Art.22 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Art.23 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Art.24 – Forniture e servizi a pronto intervento

Art.25 – Elenco delle ditte da invitare per singola acquisizione

Art.26 – Criteri di scelta del contraente

Art.27 – Interventi d'urgenza

Art.28 - Interventi di somma urgenza

Art.29 – Ordinazioni pagamento e liquidazione di forniture e servizi

Art.30 – Garanzie

TITOLO 4

CAPO 1 – INTERVENTI MISTI

Art.31 – Interventi misti

Art.32 - Procedure in economia nei casi di interventi misti

Art.33 – Qualificazione degli operatori economici negli interventi misti

TITOLO 5

CAPO 1 – REGOLE COMUNI

Art.34 – Commissione giudicatrice per i casi di affidamenti in economia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art.35 - Forme dei contratti

Art.36 – Comunicazioni all'A.V.C.P. ed attribuzione CUP .

Art. 36 bis – Norma transitoria

Art. 37 Rinvio

Art.38 Entrata in vigore

COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 13 della L.R.n. 44/91 e successive modificazioni ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....

FINANZIARIO

Li,

Il presente verbale dopo la lettura sottoscritto



IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO

GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. 1225 in data 04.10.12 e che avverso il presente atto, nel periodo dal 5 OTT. 2012 al 20 OTT. 2012 non sono pervenuti reclami.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 5 OTT. 2012 al 20 OTT. 2012 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,



E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione
Lentini, 3 OTT. 2012

IL COORDINATORE 1° SETTORE
(Dott. Salvatore R. Agnello)

[Handwritten signature]